



CONVENZIONE
TRA

IL TRIBUNALE DI GENOVA

C.F. 80044550103 che interviene al presente atto nella persona del Presidente Dr. Enrico Ravera su delega del Ministro della Giustizia,

IL COMUNE DI GENOVA

L'ENTE IL MONDO AMICO O.S.V.

C.F. 95056210107 che interviene al presente atto nella persona di SANDRA CIAPPINA legale rappresentante *pro tempore* del Sindaco _____, nato a _____ il _____, residente in _____ e domiciliato presso il Comune di _____ appartenenza, autorizzato con delibera consiliare e di giunta.

Il giorno _____ del mese di _____ anno _____

PREMESSO CHE:

- a) gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di Pace di applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- b) l'articolo 33 comma 1 lett. d) della legge 29 luglio 2010, n. 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e l'articolo 187 avente ad oggetto: "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti", nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione dell'imputato, con quella del Lavoro di Pubblica Utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000; ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186, per lavoro di pubblica utilità si intende la prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
- c) l'articolo 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova (di seguito denominata MAP) dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell'articolo 168 bis del Codice penale, introdotto dalla legge



la seguente documentazione della associazione: **MANDATA**

- estratti conto bancari
- situazione contabile
- prima nota contabile
- documentazione di dettaglio (fatture, note spese, valutazioni del patrimonio immobiliare pregresse effettuate da terzi valutatori)

METODO DI VALUTAZIONE.

Premessa

L'associazione non risulta detenere beni mobili o immobili di valore apprezzabile. Ulteriore specifica riguarda il fatto che l'associazione è in regime di contabilità per cassa e dunque non esiste una situazione patrimoniale ulteriore dalla quale poter desumere valori che non sia il rendiconto gestionale e/o l'estratto conto di cassa e banca. Dalla documentazione non appaiono presenti particolari crediti o debiti. Il patrimonio risulta pertanto costituito dalle consistenze di cassa e di banca alle due date identificate.

Le fasi della valutazione

Alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto esperto estimatore ha seguito, nella valutazione richiesta, le seguenti fasi:

- I fase: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi dell'ente oggetto di trasformazione (metodo patrimoniale);
- Il fase: stima del patrimonio

Si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Successivamente vengono esposti i criteri di valutazione.

I FASE: VALUTAZIONE ANALITICA DEI SINGOLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI

Relativamente alla valutazione dei beni è stata presa in esame la documentazione di cui sopra fornita dai responsabili dell'associazione.

Più precisamente si è ricostruita la consistenza patrimoniale dell'associazione sulla delle disponibilità di cassa e banca e dell'esistenza di eventuali debiti. L'Associazione infatti normativamente è soggetta alla tenuta solo della contabilità di cassa e redige un mero rendiconto annuale di cassa, da cui non emergono le posizioni patrimoniali.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

RICOSTRUITA SULLA BASE DEI DOCUMENTI CONTABILI

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso il Comune e/o presso Enti, società e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato di cui alla premessa.
2. Il Comune/Ente si rende disponibile ad accogliere persone nella seguente situazione (barrare tutte le opzioni per cui viene data la disponibilità):
 - Lavoro di pubblica utilità disposto dal Giudice di Pace;
 - Lavoro di pubblica utilità ai sensi del Codice della Strada;
 - Lavoro di pubblica utilità nell'ambito della messa alla prova;
 - Lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva D. Lgs. 150/2022

Articolo 2

Attività da svolgere

1. Per i fini di cui alla presente convenzione il Comune/Ente IL MONDO AMICO (di seguito denominato Comune/Ente) si impegna ad accogliere persone, in numero di 4, per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione;
2. Il Comune/Ente individua le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell'indagato, imputato, condannato:
 - Pulizia strade e spazi pubblici;
 - Interventi di piccola manutenzione;
 - Supporto in attività amministrativa;
 - Altro: _____

Articolo 3

Presentazione e valutazione delle richieste

1. Le richieste perverranno al Comune/Ente da parte di UEPE se trattasi di MAP o da parte dell'indagato/condannato o dal suo difensore negli altri casi;
2. Il Comune/Ente valuta la richiesta attraverso un preventivo colloquio tenendo anche conto della situazione professionale e personale del richiedente e delle concrete possibilità di inserimento presso le proprie strutture e rilascia dichiarazione di disponibilità;
3. È fatta salva la facoltà del Comune/Ente di rifiutare la richiesta per esaurimento dei posti disponibili o in ragione delle caratteristiche del soggetto richiedente, incompatibili con l'attività svolta o gli scopi perseguiti;
4. In caso di decisione favorevole del Tribunale, si impegna a inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza;

Articolo 4
Modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità
- Impegni tra le parti-

1. Il Comune /Ente si impegna a:

- mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l'espletamento dell'attività stabilita ed a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
- nominare un referente/tutor che coordina la prestazione lavorativa di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti alle modalità di esecuzione dei lavori;
- documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
- predisporre la relazione che documenta l'attività prestata dal soggetto;
- comunicare via mail all'Ufficio o Autorità competente indicati nel decreto/sentenza/ ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- rispettare le indicazioni contenute nel decreto/ ordinanza/ sentenza;
- segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, l'eventuale rifiuto di svolgere la prestazione e di ogni inosservanza degli obblighi assunti sia all'autorità giudiziaria che ha messo il provvedimento (e-mail Gip gip.tribunale.genova@giustizia.it; e-mail Dibattimento dibattimento.tribunale.genova@giustizia.it) che all'ufficio della Procura della Repubblica di Genova (e-mail esecuzioni.procura.genova@giustizia.it);
- segnalare inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa;

2. In caso di messa alla prova l'UEPE competente:

- comunicherà al Comune/Ente il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
- verificherà tramite il funzionario incaricato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
- assicurerà la collaborazione con il Comune/Ente per la verifica e la valutazione del percorso di ciascuna persona per la migliore attuazione dello stesso;

3. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona e superare le otto ore giornaliere.

Articolo 5
Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione

1. Il Comune /Ente si impegna a:

- stipulare l'assicurazione degli indagati/imputati/condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso;
- garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera rispetto alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di

protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

2. È fatta salva la possibilità di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune/Ente per la copertura assicurativa e per il percorso di formazione ed informazione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

3. È fatto divieto al Comune /Ente ospitante di corrispondere agli indagati/imputati /condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'attività svolta.

Articolo 6

Relazione finale

I referenti indicati al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità stenderanno una relazione e forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato inviandola:

a) in caso di MAP, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) (pec prot.uepe.genova@giustiziacert.it) che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, indicando il numero di R.G.N.R. e il nome dell'imputato/indagato;

b) per i restanti procedimenti al solo Tribunale di Genova – Cancelleria Penale con pec all'indirizzo dibattimento.tribunale.genova@giustiziacert.it, se provenienti dal dibattimento, oppure a gip.tribunale.genova@giustiziacert.it se provenienti dal Gip-Gup e per tutti gli altri procedimenti anche all'UEPE sede di Genova (pec prot.uepe.genova@giustiziacert.it indicando quale oggetto: lavoro pubblica utilità, il numero R.G.N.R., il nome dell'imputato/indagato).

Qualora l'ente non sia in possesso di casella pec potrà utilizzare la posta elettronica ordinaria inviando all'indirizzo e-mail dibattimento.tribunale.genova@giustizia.it se provenienti dal dibattimento, gip.tribunale.genova@giustizia.it se provenienti dal Gip-Gup.

Articolo 7

Durata e decorrenza della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza, da inviare mediante lettera raccomandata o posta certificata all'indirizzo prot.tribunale.genova@giustiziacert.it;

2. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova;

3. In fase di prima stipula, è richiesto al Comune/Ente di inviare la Convenzione o tramite posta elettronica certificata (sottoscritta in tal caso digitalmente) o, in subordine, via raccomandata A/R, con firma in originale del legale rappresentante del Comune/Ente.

Articolo 8

Trattamento dati

1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 9

Norma di rinvio/Registrazione

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti

- le norme del Codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.
2. Si ritengono sin d'ora applicabili le eventuali modifiche che interverranno sul D. Lgs. 10 ottobre 2022;
 3. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972.
 4. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale di Genova, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito *internet* del Tribunale;
 5. Copia della presente Convenzione verrà inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito *internet*, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione generale degli affari penali e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova e all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna competente.

Genova, 13 GIUGNO 2024

Per il Tribunale di Genova
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Enrico S. Ravera

Per il Comune/Ente

IL MONDO AMICO ODU

Sanolo Ciglar